



Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 26/06/2020

OGGETTO: TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE (ART. 107 C. 5 D.L. 17/3/2020 N. 18)

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di Giugno alle ore 20:45, in videoconferenza mediante l'applicazione zoom, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1	CENTRELLA DANILO	SI	NO	8	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	CARNIATO CLAUDIO	SI	NO
3	BELLI ALDO	SI	NO	10	NIGRI LUIGI	NO	SI
4	PASSERI DAVIDE	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	FASTAME SARA	SI	NO	12	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO
6	MORETTI MONICA	SI	NO	13	RIBOLZI FERNANDA	SI	NO
8	CRUGNOLA MAURIZIO	SI	NO				

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

È presente l'Assessore Esterno Sig. Emanuele Carlo Servino.

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Danilo Centrella nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE (ART. 107 C. 5 D.L. 17/3/2020 N. 18)

Il Sindaco dà la parola all'Assessore esterno Servino che relaziona sul punto, in particolare sottolinea come le tariffe, sia delle utenze domestiche sia non domestiche, siano invariate rispetto all'anno 2019 e ne spiega la motivazione.

Premette che, durante l'emergenza sanitaria, il Governo, con il decreto legge n. 18 del 17.03.2020, all'art. 107 comma 5, disciplinava alcune norme relativamente alla tariffa sui rifiuti. In particolare prorogava i termini di approvazione delle aliquote, consentendo agli enti locali di confermare le aliquote in vigore durante l'esercizio precedente. Inoltre prorogava al 31 dicembre 2020 i termini per la predisposizione del Piano economico finanziario 2020.

Continua sottolineando che già in fase di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, si era parlato della tassa sui rifiuti e si era anche constatato come l'ARERA con propria deliberazione del 31.10.2019 aveva approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti. Questa nuova metodologia incide sulla predisposizione del PEF del 2020, creando non pochi problemi soprattutto agli enti gestori nell'allocatione di alcuni costi e nel capire come alcuni costi possano essere inseriti all'interno del Piano economico finanziario. Anche per queste ragioni il governo ha prorogato alla fine dell'anno l'approvazione delle tariffe e la predisposizione del PEF. Conclude evidenziando che all'interno dello stesso decreto viene data la possibilità agli Enti Locali che fanno la scelta, come nel nostro caso, di adottare lo schema dell'esercizio precedente, di spalmare i costi aggiuntivi che dovessero insorgere, a partire dall'esercizio 2021 e negli esercizi 2022 e 2023.

Infine precisa che, come per l'esercizio precedente, sono previste due rate per la riscossione della TARI, una con scadenza al 10 agosto e una al 10 ottobre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che:

- l'art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il comma 651, dell'art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654, dell'art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 704, dell'art.1, della L.147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Preso atto che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

La Provincia di Varese, con pec acquisita al protocollo comunale in data 18.2.2020 al progr. N. 1913 ha comunicato che l'aliquota del tributo TEFA per il corrente anno è determinato nella misura del 4,0%;

Considerato che con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

Preso atto che tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la validazione, solo successivamente l'Autorità (Arera) approva il PEF;

Rilevato che la complessità delle regole per la predisposizione del piano economico hanno indotto l'Autorità a prorogare i termini di approvazione del piano medesimo;

Rilevato, altresì, che il diffondersi della pandemia da Corona Virus ha costretto alla chiusura uffici e servizi di questo Ente Comunale ed altri tra cui il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conseguentemente impossibilitato a predisporre il PEF secondo i nuovi criteri;

Visto l'art. 107, comma 5 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18 che proroga ulteriormente termini di approvazione delle aliquote, consentendo, peraltro, ai Comuni di confermare le aliquote in vigore per l'anno 2019 ed approvare il piano economico finanziario entro il 31 dicembre 2020 (Art. 107, comma 5 D.L. 18/2020);

Vista la deliberazione consiliare n. 10 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 i cui stanziamenti relativi alla TARI sono stati previsti in misura pari all'esercizio finanziario precedente, giusta deliberazione consiliare n. 7 del 2.4.2020;

Ritenuto di avvalersi della proroga concordata, anche al fine di predisporre il Piano Economico Finanziario con precisione e correttezza di calcoli che, in quanto tali hanno il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura, a termini della deliberazione ARERA n. 433/2019 e confermare conseguentemente le tariffe ad oggi in vigore, in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

Rilevato che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale rivedrà l'impianto tariffario 2020, ciò che risulterebbe di difficile l'applicazione delle nuove tariffe prima di dicembre 2020;

Dato atto che la TARI 2020 verrà riscossa con 2 rate aventi le seguenti scadenze: 10 agosto – 15 ottobre 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dal citato art. 107, comma 5 del citato D.L. 18/2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio, per quanto di competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Proceduto a votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Astenuti n. 5 (Bevilacqua, Carniato, Savoldi, Griffini, Ribolzi), Contrari n. 0;

D E L I B E R A

Le premesso sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate.

Di confermare in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche quale risulta dalle allegate tabelle, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che verrà predisposto nei termini il Piano Economico Finanziario come indicato dalla deliberazione ARERA n. 433/2019 e valutata la dilazione dell'eventuale conguaglio dei costi derivanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto a votazione resa per appello nominale con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 7, Favorevoli n. 7, Astenuti n. 5 (Bevilacqua, Carniato, Savoldi, Griffini, Ribolzi), Contrari n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Danilo Centrella

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Cardillo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
Provincia di Varese

Settore Economico - Finanziario – Ragioneria

Oggetto :

TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE (ART. 107 C. 5 D.L. 17/3/2020 N. 18)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Motivazione:

Li, 18/06/2020

Il Responsabile Settore
QUAJO GIULIANA MIRELLA /
INFOCERT SPA

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005.

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
Provincia di Varese

Settore Economico - Finanziario – Ragioneria

Oggetto :

TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE (ART. 107 C. 5 D.L. 17/3/2020 N. 18)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Li, 18/06/2020

Il Responsabile Settore
QUAJO GIULIANA MIRELLA /
INFOCERT SPA

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005.



Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma, 54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 del 26/06/2020

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data 09/07/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Giuseppe Cardillo / INFOCERT SPA

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

TARIFE TARI IN VIGORE DALL'1/1/2017

UTENZE DOMESTICHE		Variabile €	Fissa €/mq
A1	Abitazione 1 componente	31,51	0,51
A2	Abitazione 2 componenti	63,02	0,60
A3	Abitazione 3 componenti	78,78	0,66
A4	Abitazione 4 componenti	102,41	0,67
A5	Abitazione 5 componenti	118,17	0,72
A6	Abitazione 6 o più componenti	126,04	0,72

Coefficienti utilizzati

UTENZE DOMESTICHE		KA	KB
A1	Abitazione 1 componente	31,51	0,51
A2	Abitazione 2 componenti	63,02	0,60
A3	Abitazione 3 componenti	78,78	0,66
A4	Abitazione 4 componenti	102,41	0,67
A5	Abitazione 5 componenti	118,17	0,72
A6	Abitazione 6 o più componenti	126,04	0,72

UTENZE NON DOMESTICHE		Variabile €	Fissa €/mq
1	Musei, biblioteche scuole associazioni e luoghi di culto	0,68	0,41
2	Campeggi distributori di carburanti impianti sportivi	1,21	0,73
3	Stabilimenti balneari	0,83	0,50
4	Esposizione autosaloni magazzini e depositi	0,61	0,39
5	Alberghi con ristorante	2,00	1,19
6	Alberghi senza ristorante	1,40	0,85
7	case di cura de riposo	1,61	0,97
8	Uffici agenzie e studi professionali	1,80	1,09
9	Banche, istituti di credito	0,95	0,57
10	Negozi di abbigliamento calzature librerie cartolerie ferramenta e beni durevoli	1,70	0,99
11	Edicole farmacie tabaccai plurilicenze	2,20	1,34
12	Attività artigianali tipo: parrucchiere , barbiere, estetista	1,60	0,94
13	Carrozzerie autofficine elettrauto	1,74	1,03
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	0,66
15	Attività artigianali con produzione di beni specifici	1,20	0,81
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub	10,06	6,08
17	Bar caffè pasticcerie	8,13	4,92
18	Supermercati pane e pasta macellerie vendita salumi formaggi generi alimentari	3,40	2,08
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,40	2,06
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14,01	8,44
21	Discoteche, night club	2,40	1,33

Coefficients utilizzati

UTENZE NON DOMESTICHE		KC	KD
1	Musei, biblioteche scuole associazioni e luoghi di culto	0,42	3,40
2	Campeggi distributori di carburanti impianti sportivi	0,74	6,05
3	Stabilimenti balneari	0,51	4,16
4	Esposizione autosaloni magazzini e depositi	0,40	3,05
5	Alberghi con ristorante	1,20	10,00
6	Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
7	case di cura de riposo	0,98	8,09
8	Uffici agenzie e studi professionali	1,10	9,00
9	Banche, istituti di credito	0,58	4,78
10	Negozi di abbigliamento calzature librerie cartolerie ferramenta e beni durevoli	1,00	8,50
11	Edicole farmacie tabaccai plurilicenze	1,35	11,00
12	Attività artigianali tipo: parrucchiere , barbiere, estetista	0,95	8,00
13	Carrozzerie autofficine elettrauto	1,04	8,70
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	4,20
15	Attività artigianali con produzione di beni specifici	0,82	6,00
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub	6,13	50,28
17	Bar caffè pasticcerie	4,96	40,65
18	Supermercati pane e pasta macellerie vendita salumi formaggi generi alimentari	2,10	17,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,50	70,00
21	Discoteche, night club	1,34	12,00